Legge regionale 08 aprile 2016 , n. 4 - TESTO VIGENTE dal 23/02/2023

Disposizioni per il riordino e la semplificazione della normativa afferente il settore terziario, per l’incentivazione dello stesso e per lo sviluppo economico.

Art. 34

(Modifiche all'articolo 84 della legge regionale 29/2005)

1. All'articolo 84 della legge regionale 29/2005 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a ter) del comma 1 dopo le parole <<elaborare e diffondere>> sono inserite le seguenti: <<, con le modalità previste dall'articolo 4 della legge regionale 7/2014 (Disposizioni in materia di dati aperti e loro riutilizzo),>>;

b) alla lettera c) del comma 1 le parole <<articoli 12, comma 3, 15, comma 3, e 19, comma 5>> sono sostituite dalle seguenti: <<articoli 12, comma 3, e 15, comma 3>>;

c) alla lettera d) del comma 1 la parola <<bimestrali>> è soppressa;

d) alla lettera c) del comma 3 le parole <<quattro rappresentanti>> sono sostituite dalle seguenti: <<un rappresentante per ciascuna>>.